



### **Sergio Laricca**

(ordinario di Diritto amministrativo nella Facoltà di Scienze Politiche  
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza")

#### **Il mio ricordo di Pio Fedele**

A Pio Fedele è legato il ricordo dell'inizio della mia attività di insegnamento nell'università di Perugia, a decorrere dal primo novembre del 1974, dopo che l'otto luglio dello stesso anno il professor Fedele era stato chiamato alla cattedra di diritto canonico nella Facoltà di Giurisprudenza nell'Università di Roma La Sapienza. Con Fedele, nei primi sei mesi del 1969, ho condiviso l'esperienza di lavoro nella commissione Gonella per la revisione del concordato, alla quale partecipammo Fedele come autorevole componente e io come segretario.

Ho conosciuto Pio Fedele grazie al mio caro amico Piero Bellini, che ho per la prima volta incontrato, nel 1965, in occasione di un convegno svoltosi a Firenze per il centenario delle leggi amministrative di unificazione; nell'ottobre di quell'anno avevo iniziato a svolgere le funzioni di magistrato della corte dei conti, istituto nel quale Piero Bellini già da alcuni anni esercitava le funzioni di magistrato addetto agli uffici del massimario; poco dopo il nostro incontro, Piero Bellini mi sollecitò ad andare a casa di Pio Fedele per parlare di problemi che, mi diceva Piero, mi avrebbero interessato e forse appassionato.

In effetti, io rimasi affascinato dalla personalità di Pio Fedele, dalla semplicità della sua persona, dalla cortesia sua e di sua moglie, dalla profondità dei suoi studi e delle sue riflessioni, dal garbo e dal rigore con il quale discuteva tutti i problemi del diritto ecclesiastico, e specialmente del diritto canonico e della teoria generale del diritto; penso che non dimenticherò mai le occasioni di quegli incontri a Via Fratelli Bandiera n. 10, nelle quali io, trentenne ansioso di conoscere tutto sul diritto e sulla sua interpretazione, conoscevo un maestro delle discipline ecclesiasticistiche e della storia del pensiero scientifico e, insieme, sempre più approfondivo la conoscenza di Piero Bellini, che poi rimarrà il più caro amico che io abbia avuto nel mondo dell'università. La conoscenza di Pio Fedele come studioso aveva certo preceduto la sua conoscenza personale, considerando che io avevo studiato il suo breve ma prezioso *manualetto* di diritto ecclesiastico per la preparazione degli esami di procuratore legale, nel 1959, e di avvocato, nel 1962, e il diritto canonico negli anni anteriori al 1965,



prima come studente dell'università lateranense, dove mi ero laureato preparando una tesi della quale era stato relatore il professor Pio Ciprotti, poi come avvocato rotale (avevo superato nel 1962, insieme ad un altro mio amico, Francesco Zanchini, il difficilissimo esame di avvocato della sacra romana rota): in quegli anni avevo studiato con autentica passione i raffinati studi di diritto ecclesiastico e di diritto canonico di Pio Fedele.

Ricordo ancora l'emozione che mi suscitò il trovare su una bancarella un libro, con la dedica di Pio Fedele scritta il 24 febbraio 1941: «Al carissimo Roberto Giustiniani con viva amicizia e simpatia»; si tratta del *Discorso generale sull'ordinamento canonico*.

Io ho l'abitudine di leggere e studiare i libri senza osare di scrivere i miei appunti, neanche con la matita, in calce o nel bordo delle pagine, e quindi questo libro, come quasi tutti gli altri miei libri, è come se non fosse stato toccato; ma mi ricordo ancora le tante ore trascorse nella lettura e nello studio delle pagine di un autore capace di affascinare il lettore per la capacità di affrontare gli aspetti centrali dei problemi discussi, una prosa senza erudizione, ma con tanto impegno di affrontare il *nodo* delle varie questioni esaminate.

«Con questo *Discorso generale* – scriveva Fedele – a cui forse si converrebbe più la forma orale che la scritta, tanto è volutamente spoglio di erudizione, di richiami bibliografici, di citazioni che talvolta servono solo a supplire la povertà del pensiero, ho inteso offrire il primo frutto di alcune meditazioni che vorrebbero essere utili alla scienza, alla scuola ed alla pratica; se queste, come spero, ne trarranno qualche giovamento, una fede più salda mi sosterrà nell'ardua impresa di condurre in porto un lavoro lungamente vagheggiato di ben più ampio respiro sullo *Spirito del diritto della Chiesa*». Ed infatti, lo *Spirito del Diritto Canonico* rappresenterà un volume di grande importanza degli anni successivi.

Nella mia attività di ricerca scientifica il diritto ecclesiastico ha avuto una parte più importante rispetto a quella dedicata allo studio del diritto canonico. Ma non voglio mancare di dire qualcosa a proposito della difficilissima vita accademica di Pio Fedele, nel percorso di una strada in ripida salita caratterizzata da amare esperienze di forti delusioni che Fedele giustamente ha ricordato in un libricino del 1989 intitolato *La mia carriera accademica*.

Oggi come sapete la diffusione dell'uso di internet e della posta elettronica impedisce e soprattutto impedirà nel futuro agli storici di meditare sugli scambi epistolari. Invece questa raccolta di alcune lettere scambiate fra Pio Fedele e alcuni protagonisti degli studi ecclesiasticistici e canonistici dei primi anni del secondo dopoguerra



rappresenta un'importante testimonianza per la valutazione della vita universitaria italiana e un riferimento utile per alcune riflessioni e considerazioni che si possono fare criticamente su scelte, atteggiamenti e metodi seguiti in tali ambienti. A parte una bellissima fotografia di Pio Fedele, con la bombetta e con un atteggiamento estremamente simpatico, ricordo le pagine che possono suscitare interesse a proposito delle reazioni della dottrina e dei colleghi alla pubblicazione del suo volume sull'ordinamento canonico e sullo spirito del diritto canonico.

Chi ha partecipato a concorsi universitari, sia come candidato che come commissario, o ha sostenuto esami di libera docenza, sa quanto fosse allora importante, e lo sia tuttora, rispondere alle aspettative dei commissari a proposito del *metodo* delle ricerche: talora, nelle relazioni concorsuali, ci si limitava a fare un'osservazione o ad esprimere una perplessità sul *metodo* al fine di distruggere l'autore di una monografia e il candidato meno *appoggiato* rispetto ad altri.

«Tuttavia, anche la produzione secondaria – si legge nella relazione della commissione giudicatrice per la promozione del Prof. Pio Fedele a professore ordinario di diritto ecclesiastico nella regia università di Perugia, riunita il 18 marzo del 1941 (la commissione era composta dai professori Aldo Checchini, Giuseppe Forchielli, Arnaldo Bertola), sulla produzione scientifica di Pio Fedele per l'ordinariato – dovuta in massima parte al Fedele come direttore dell'*Archivio di diritto ecclesiastico* prova (a parte la riserva che qualche Commissario fa sull'indirizzo metodologico del candidato) la duttilità del suo ingegno».

Poi nella frase conclusiva della relazione si afferma: «Di questi lavori è specialmente notevole l'ultimo (quello sull'*Ordinamento canonico*), come saggio principale di interpretazione dell'ordinamento della Chiesa e degli istituti canonici al quale non sempre si potrà consentire che, anzi, ad avviso di qualche Commissario è profondamente discutibile, ma che è una indubbia affermazione di alto intelletto e di vasta e profonda preparazione canonistica».

Queste affermazioni rivelano le resistenze che aveva la dottrina dell'epoca per l'accettazione di un contributo di così ampio respiro e di così intelligente e lungimirante valutazione qual è quello offerto da Fedele nel suo *Discorso generale sull'ordinamento canonico*.

Pio Fedele subì anche molte ingiustizie: penso che a Pio Fedele farebbe piacere che si ricordassero le ingiustizie da lui subite nella sua carriera universitaria: ingiustizie che d'altra parte erano note agli studiosi della disciplina di quegli anni.

Una prima ingiustizia per la quale Pio Fedele si lamentò, negli anni quaranta del secolo scorso, fu quella della preferenza riconosciuta al prof. Mario Petroncelli, in un concorso per la cattedra nella facoltà di



giurisprudenza di Napoli: Fedele osserva, nella corrispondenza pubblicata nel suo volume del 1989, che alcuni dei commissari del concorso avevano ritenuto di dovere giudicare sulla base della rinuncia del professor Fedele a partecipare al concorso medesimo. Questo episodio è legato a un periodo di vita universitaria per il quale non ho alcuna possibilità di esprimere un mio giudizio.

Invece, degli episodi degli anni successivi ho un ricordo personale, e posso dire che un'ingiustizia fu effettivamente commessa, a mio avviso, quando Fedele presentò inutilmente la sua candidatura per la copertura della cattedra di *diritto ecclesiastico* a Firenze e a Pio Fedele fu preferito Pietro Gismondi (delibera della facoltà fiorentina del 6 novembre 1956: «osservato che l'indirizzo dogmatico di studi seguito dal Prof. Gismondi appare più chiaramente rispondente alle esigenze didattiche della Facoltà» (?), con voti sette su undici componenti). Un'altra ingiustizia, sempre a mio avviso, si ebbe quando Pio Fedele aspirava a ricoprire la cattedra di *diritto canonico* all'Università di Roma nel 1965: ancora una volta la preferenza venne riconosciuta al professor Gismondi e non venne invece accolta la domanda del professor Fedele (delibera della facoltà romana del 28 dicembre 1965: Gismondi voti n. 15; Fedele voti n. 1; Scavo Lombardo voti n. 1; astenuti n. 4).

Il ricordo di questi due episodi della carriera accademica di Fedele mi consente di fare un brevissimo cenno a un aspetto che a mio avviso può essere significativo e cioè al rammarico espresso da Fedele, nei confronti di Arturo Carlo Jemolo, perché Jemolo non aveva sostenuto la sua candidatura alla cattedra romana dopo che gli aveva sempre assicurato che lui era il candidato più valido, come canonista, cioè con più significativa produzione scientifica per la cattedra di *diritto canonico*.

C'è una lettera, del 20 dicembre 1965, nella quale Fedele esprime a Jemolo la sua sorpresa per questo mutamento di opinione nei suoi confronti [«Ora inopinatamente sento dire da qualche collega che domani nella seduta di Facoltà ti unirai a D'Avack per sostenere la candidatura di Gismondi per il diritto canonico»]. Dopo l'esito negativo della domanda del prof. Fedele, Jemolo così gli risponde: «mi sembra giusto che quando ci sono candidati tutti degni non ci possa irrigidire all'infinito sulle proprie posizioni iniziali ma occorra, nell'interesse della disciplina e dei giovani che stanno alla porta, fare in modo che la cattedra si copra, diversamente non si nominerebbero nemmeno il Papa ed il Presidente della Repubblica. Credo non si possa disconoscere che la scelta è caduta su un candidato degno per laboriosità, per operosità per quanto aveva fatto per la disciplina dagli anni fiorentini. Ripeto che non c'è stato in me alcun pentimento sul giudizio iniziale, cioè non c'è



*stato alcun pentimento sul giudizio per il quale tu, Fedele, sei il candidato migliore, ma avrei veramente mancato a quello che mi pare essere il comportamento doveroso allorché si appartiene ad un Collegio ed a quello che ho visto sempre tenere dai maestri che ho avuto per guida, se avessi agito diversamente» (il corsivo è mio).*

L'orientamento di Jemolo sarebbe stato dunque fortemente favorevole nei confronti della candidatura per la chiamata alla cattedra di *diritto canonico* di Fedele e l'apprezzamento della sua produzione scientifica sarebbe stato superiore rispetto a quello riguardante il giudizio nei confronti dei risultati di ricerca di Pietro Gismondi; e tuttavia l'esigenza di convenire con la posizione sostenuta da Pietro Agostino d'Avack, il quale, a sua volta, aveva garantito a Fedele che lui era il miglior canonista della scuola italiana, aveva indotto Jemolo a cedere e a rinunciare ad esprimere il suo reale pensiero in proposito.

Naturalmente chi conosce il prestigio che aveva Jemolo come professore di *diritto ecclesiastico* nell'università italiana di quegli anni, può pensare che se Jemolo avesse assunto un diverso orientamento, probabilmente l'esito di quella dichiarazione di vacanza sarebbe stato diverso.

Quelle alle quali ho fatto qui riferimento sono state tre ingiustizie che Fedele ha ritenuto di avere subito nella sua carriera accademica e che lo hanno molto addolorato per un lungo periodo della sua vita: eppure era difficile dubitare che Fedele, per quanto riguarda gli studi di *diritto canonico*, fosse il professore con una produzione scientifica superiore a quella di chiunque altro in quegli anni.

Ricordo quel che Jemolo scrive a Fedele osservando: «Sì anch'io ho un temperamento angoscioso, io ti comprendo per quello che tu mi dici sul fatto che vivi isolato». E infatti Fedele nel 1955 aveva scritto a Jemolo: «Ormai da tanti anni rifugio per ragioni inerenti a un doloroso mutamento del mio modo di sentire, di pensare, di vivere di cui ti ho già in parte parlato». Ed è stato lungo il periodo nel quale Fedele ha mostrato un atteggiamento di disaffezione, di pessimismo, di critica nei confronti di un mondo del quale riteneva di non potere condividere le scelte, le impostazioni e i metodi di valutazione.

Fedele è stato un professore che ha studiato insieme il diritto ecclesiastico e il diritto canonico; innanzitutto si è occupato dell'insegnamento di queste materie, problema al quale ha dedicato scritti di notevole interesse. È stato il promotore di due riviste fondamentali per lo studio delle due discipline: l'*Archivio di diritto ecclesiastico* e le *Ephemerides iuris canonici*. Far vivere una rivista è un impegno civile e culturale molto difficile da rispettare, ma meritevole di grande apprezzamento.



Per gli studi del diritto ecclesiastico, a parte un utilissimo libricino, che ho già ricordato, di *Sinossi di diritto ecclesiastico* del 1946 (più tardi, nel 1976, Piero Bellini scriverà un altro piccolo ma altrettanto valido *manuale breve* per l'impostazione fondamentale degli istituti più importanti della materia), il ricordo di Fedele è legato a una serie di studi di diritto concordatario; nel periodo più recente si è occupato della revisione del concordato nel 1977 e di tutti i temi del *diritto ecclesiastico*. In modo particolare i suoi studi sono stati raccolti in un volume con il titolo *La libertà religiosa*, pubblicato da Giuffrè nel 1963, che è un libro che bisognerebbe consigliare a chiunque svolga attività scientifica.

Devo dire che io apprezzo molto il lavoro di chi si impegna nel rendere conto delle varie opinioni degli altri studiosi, proponendosi l'obiettivo di un aperto dialogo con i rappresentanti della comunità scientifica. Il metodo di Fedele è impareggiabile, io credo: è cioè il metodo di chi approfondisce i temi considerando *tutti* gli argomenti di *tutti* gli studiosi su *tutti* i temi considerati. Se, per esempio, si leggono i suoi contributi sul concetto di libertà religiosa o sul problema dell'ateismo, si ha la possibilità di constatare quale fosse lo stato della dottrina di diritto costituzionale e di diritto ecclesiastico negli anni in cui Fedele aveva studiato questi temi.

Fedele era favorevole a ritenere compresa nella garanzia costituzionale dell'articolo 19 cost. anche la libertà di non credere, sostenendo posizioni che, alla fine degli anni cinquanta e all'inizio degli anni sessanta, non erano molto diffuse. Subito dopo l'entrata in vigore della carta costituzionale, occorre ricordare, ebbe molta fortuna la tesi di chi riteneva che la garanzia costituzionale riguardasse soltanto il diritto di professare una religione e in modo particolare di professare la religione cattolica, tesi affermata sulla base della considerazione che, a seguito dell'approvazione del richiamo ai patti lateranensi contenuto nell'art. 7, comma due, della costituzione, la religione cattolica dovesse continuare ad essere anche nell'Italia repubblicana e democratica la sola religione dello stato. Agostino Origone, professore che insegnava *diritto ecclesiastico* a Trieste, sosteneva la tesi che la libertà religiosa era soltanto la libertà di professare la religione cattolica, considerando che nella disposizione costituzionale dell'art. 19 è previsto che «tutti hanno il diritto di professare», quindi non c'è scritto che ci sia anche il diritto di «non professare».

Ora, chi legge le pagine di Fedele sul problema dell'ateismo, scritte con riferimento a casi concreti e, in particolare, a una famosa polemica suscitata dagli scritti nei quali Walter Bigiavi criticò alcune sentenze dei tribunali di Ferrara e di Padova che sostenevano che





l'affidamento della prole dovesse tenere conto della religiosità del genitore affidatario, noterà che le pagine di Fedele sono di una esemplare lucidità nel ritenere compresa anche la libertà di non credere nella libertà di credere, assumendo, come ripeto, in quel momento, una posizione che non era per nulla scontata. Con riferimento a questi temi sono espresse opinioni sulle quali, naturalmente, si può non convenire. Ricordo di non avere condiviso, per esempio, alcune tesi espresse in tema di obiezione di coscienza, a proposito della quale Fedele conveniva con le affermazioni di Giuseppe Capograssi, autore di un saggio sullo stesso tema.

In tema di riunioni a scopo di culto e della consapevolezza di quanto grave fosse la persecuzione dei culti diverso dal cattolico, sono stati pochi gli autori che in quegli anni valutassero in modo adeguato quella che sarebbe poi stata ritenuta giustamente una pagina nera della storia dell'Italia democratica e repubblicana: e cioè che, sussistendo i principi e le garanzie costituzionali contenute negli articoli 2, 3, 19 20, 21, 33 della costituzione, vi fosse una persecuzione nei confronti di quei culti nei confronti dei quali si riteneva di applicare ancora la legislazione sui culti ammessi del 1929-'30, non accettando l'idea che fossero principi, quelli di tale legislazione, superati dall'entrata in vigore della costituzione perché si riteneva che le norme della costituzione in materia fossero soltanto delle norme programmatiche e non precettive.

Con riferimento a tali temi Fedele riprende le conclusioni che in modo lucido e preciso aveva sostenuto Jemolo, sin dal 1952, con scritti molto importanti. Ricordo in particolare un'importante voce sull'*Enciclopedia del diritto* della Giuffrè (la voce *Culti* di Jemolo è dei primi anni sessanta); Fedele riprende gli spunti degli autori più aggiornati su queste materie ma lo fa secondo me in un modo estremamente efficace: affrontando i temi della cronaca, valutando, per esempio, con la dovuta attenzione le conseguenze che dovette subire Pier Paolo Pasolini a seguito della programmazione del film *La ricotta* e del suo sequestro, il problema penale dei culti, la questione del vilipendio alla religione cattolica, gli episodi di cronaca sui quali richiama l'attenzione giornali come *L'Espresso* e *Il Mondo*. Fedele aveva la capacità di esaminare in modo estremamente approfondito tutti gli studi della dottrina, tutti i casi provenienti dalla cronaca e tutte le valutazioni che trovavano espressione in tesi dottrinarie, anche di autori giovani: considerava con attenzione gli scritti di Giorgio Peyrot, giurista scomparso da poco, che era un protestante, un valdese: anche lui ha avuto una *strada in salita* tra gli ecclesiastici.



Fedele considerava gli autori per le tesi sostenute, per le idee professate; le sue pagine sono spesso faticose da leggere; ci sono intere pagine senza un punto, è tutto un dialogare, una continua, faticosa, appassionata relazione fra le proprie tesi e quelle sostenute da altri studiosi, con una prosa, talora di difficile interpretazione, e che può anche rendere faticosa la comprensione di tutti gli aspetti considerati, ma alla conclusione di queste letture si ha l'impressione che il tema sia stato sviscerato in modo definitivo.

Quanta nostalgia per persone come Pio Fedele e per la sua passione di studio e di ricerca!